

N. R.G. 367/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Corte d'Appello di Milano

- Quarta sezione civile -

La Corte composta dai magistrati

dott. Francesco Distefano
dott.ssa Irene Lupo
dott.ssa Roberta Nunnari

Presidente rel.
Consigliere
Consigliere

ha emesso il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al n. 367/2025 R.G. promossa

DA

- reclamante -

Nei confronti di

MASSA DEI CREDITORI E CHIUNQUE NE ABBIA INTERESSE

All'esito dell'udienza del 5.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 9.8.2024, la _____ domandava al Tribunale di Monza la concessione di un termine *ex art. 44 CCII* per il deposito di una proposta di concordato preventivo o, in alternativa, della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, nonché la conferma delle misure preventive a norma degli artt. 54 e 55 CCII per un periodo di sessanta giorni.

Con decreto del 12.8.2024, il Tribunale concedeva un termine di sessanta giorni per il deposito della proposta o delle domande di omologazione e confermava le misure protettive per un periodo di sessanta giorni, successivamente prorogato per pari durata su istanza della società.

In data 7.12.2024, la società depositava ricorso ai sensi dell'art. 64-bis CCII affinché il Tribunale ammettesse la ricorrente alla procedura di cui all'art. 64-bis CCII, concedesse ulteriore proroga della durata delle misure protettive, omologasse — previa l'approvazione da parte di tutte le classi — il piano di ristrutturazione e, per l'effetto, disponesse "*ex art. 64 bis, comma 9 bis, CCII, l'apertura della procedura competitiva con provvedimento volto a dare idonea pubblicità alla manifestazione di interesse ricevuta* [da

per l'acquisto dell'azienda] *per acquisire offerte concorrenti nel rispetto dei principi di pubblicità, competitività e trasparenza*", nonché l'apertura delle operazioni di liquidazione del patrimonio immobiliare, di cui il piano prevedeva la dismissione.

Il Tribunale sollevava alcune criticità in merito al piano (segnatamente relative al pagamento dei creditori non votanti entro centottanta giorni dall'omologa e alla determinazione del compenso del Commissario Giudiziale), nonché in merito alla formazione delle classi (specificatamente con riguardo alla classe 1 dei creditori prededucibili, alla classe 2 dei creditori assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 1 c.c., alla classe 5 relativa ai crediti assistiti dai privilegi di cui agli artt. 2752, commi 1-2, 2753, 2754 c.c.) e con decreto del 7.1.2025 concedeva termine di quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.

In data 28.1.2025, la società provvedeva al deposito di una memoria integrativa, attestando di aver effettuato le rettifiche e integrazioni richieste.

Relativamente alla classe 5, la società ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, rilevava la legittimità e correttezza della formazione della stessa. Insisteva, pertanto, per l'ammissione alla procedura di cui all'art. 64-bis CCII.

Persistendo le criticità relative alla classe 5, il Tribunale fissava con decreto l'udienza del 12.3.2025 per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nel corso della quale la società ricorrente insisteva sulle proprie osservazioni in ordine alla corretta formazione della classe 5, il Commissario Giudiziale riferiva dell'avvenuto deposito della dichiarazione di diniego della proposta di transazione fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate, il Pubblico Ministero domandava la declaratoria di inammissibilità del

ricorso e l'apertura della liquidazione giudiziale, stante la sussistenza dello stato di insolvenza dovuto a un'esposizione debitoria pari ad € 986.000 nei confronti dell'erario.

Con decreto pronunciato in data 12.3.2025 e comunicato in data 20.03.2025, il Tribunale di Monza dichiarava inammissibile il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione proposto ai sensi dell'art. 64-bis CCII, *"in quanto non sono stati rispettati i criteri stabiliti dalla legge per la formazione delle classi, con particolare riferimento alla classe 5"*, provvedendo, con separato provvedimento comunicato in data 21.3.2025, alla fissazione dell'udienza del 6.5.2025 per la trattazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Avverso il decreto di inammissibilità del ricorso *ex art. 64-bis CCII* e il decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare, la _____ proponeva reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII, con istanza di sospensione *ex art. 52 CCII*.

La causa, denegata la richiesta di sospensione, all'udienza del 5.6.2025, è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale, nel dichiarare inammissibile il ricorso *ex art. 64-bis CCII*, ha ritenuto che, nella formazione della classe 5, relativa ai crediti assistiti dai privilegi di cui agli artt. 2752, commi 1 e 2, 2753 e 2754 c.c., non fossero stati rispettati i criteri previsti dalla legge.

Secondo il Tribunale, la collocazione in un'unica classe di crediti assistiti da gradi differenti di privilegio — vantati da _____ e Agenzia delle Entrate — unitamente a crediti *ab origine* chirografari risulterebbe in contrasto con il criterio di omogeneità della posizione giuridica, in virtù del quale possono essere inclusi nella medesima classe *"unicamente crediti assistiti dal medesimo privilegio, ovvero crediti chirografari"*.

Invero, secondo l'interpretazione accolta dal Tribunale, sarebbe proprio il rispetto del criterio di omogeneità nella formazione delle classi, fondato sulla posizione giuridica e sugli interessi economici dei creditori, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. r), CCII, a legittimare la deroga al principio della responsabilità patrimoniale e alla *par conditio creditorum* sanciti dagli artt. 2740 e 2741 c.c. In tale prospettiva, la distribuzione libera delle risorse prevista nel P.R.O. risulterebbe giustificata unicamente a condizione che l'omologazione della proposta sia subordinata all'approvazione unanime di tutte le classi così correttamente costituite.

Il Tribunale ha, inoltre, disatteso le osservazioni della società, secondo cui sarebbe possibile inserire i crediti di _____ e Agenzia delle Entrate in un'unica classe in quanto tutti riscossi da un unico soggetto (l'Agenzia delle Entrate-Riscossione), e potenzialmente oggetto di procedura transattiva ed ha ribadito che il voto sulla proposta deve essere espresso autonomamente da ciascun ente impositore.

La **reclamante** critica tale decisione, sostenendo quanto segue:

1) per quanto attiene al criterio dell'omogeneità della posizione giuridica dei creditori, la decisione del Tribunale di non riunire in un'unica classe i crediti privilegiati degli Enti Fiscali essendo gli stessi assoggettati a gradazione diversa contrasterebbe con l'interpretazione dei criteri di omogeneità resa dalla Suprema Corte, che ha affermato che *"tale omogeneità non può però essere predicata in termini di assoluta identità o coincidenza [...], ma consiste invece nella concorrenza di tratti principali comuni di importanza preponderante"* (Cass. Civ., Sez. I, ord. 16/4/2018, n. 9378). Secondo la reclamante, infatti, la diversa gradazione dei privilegi non inciderebbe sulla corretta formazione della classe 5, la quale sarebbe comunque caratterizzata dalla *"oggettiva omogeneità giuridica delle posizioni creditorie di AdE, AdER, Inps e Inail raggruppate nella Classe n. 5"*, data:

- la loro natura pubblica;
- la loro qualificazione privilegiata ab origine;
- la comune gestione riscossiva demandata all'Agenzia delle Entrate e Riscossione;
- l'unitarietà della procedura transattiva;
- *"la disciplina della c.d. omologazione forzata ai sensi degli artt. 63 e 88 CCII, ancorché non applicabile allo specifico strumento del PRO vista la necessità del consenso unanime di tutte le Classi per l'ottenimento dell'omologazione"*.

Aggiunge parte reclamante che la stessa classe 5 sarebbe stata formata proprio in funzione della deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. consentita nel P.R.O. *"tanto nella fase di conformazione delle Classi quanto nella fase distributiva"*;

2) sul criterio dell'omogeneità degli interessi economici dei creditori, se è vero, come affermato dalla Suprema Corte che esso costituisce *"un criterio volto a garantire sul piano sostanziale la par condicio"* (Cass. Civ., Sez. I, ord. 16/4/2018, n. 9378), dovrebbe essere *"altrettanto vero che nel piano ex art. 64 bis CCII si possa totalmente prescindere da tale principio, ancora una volta in ragione dell'espressa deroga al disposto di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c."*.

OSSERVAZIONI DELLA CORTE

Il reclamo è infondato.

Sulla legittima formazione della classe 5, è necessario preliminarmente ricordare come anche nel P.R.O. debbano essere rispettati i criteri di omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici, che si ricavano dall'art. 2, comma 1, lett. r), CCII. In assenza di una definizione normativa dei due criteri, spetta all'interprete attribuire loro un significato adeguato e, conseguentemente, valutare la corretta formazione delle classi. Sull'interpretazione di codesti criteri, si sono formati diversi orientamenti dottrinali che — anche in linea col considerando 44 della Direttiva *Insolvenz* che prevede che *"per formazione delle classi s'intende il raggruppamento delle parti interessate ai fini dell'adozione del piano in funzione dei loro diritti e del rango dei loro crediti e interessi. Come minimo, i creditori garantiti e quelli non garantiti dovrebbero essere sempre trattati in classi distinte"* — hanno fatto leva sulla natura e sullo stato del credito, nonché sulla

sussistenza di cause di prelazione e il loro grado. È stata, inoltre, dirimente una pronuncia della Suprema Corte che, quanto al criterio di omogeneità delle posizioni giuridiche, ha chiarito che esso *"quale criterio volto a garantire sul piano formale le posizioni più o meno avanzate delle aspettative di soddisfo, riguarda la natura oggettiva del credito e concerne le qualità intrinseche delle pretese creditorie, tenendo conto dei loro tratti giuridici caratterizzanti, del carattere chirografario o privilegiato, della eventuale esistenza di contestazioni nella misura o nella qualità del credito, della presenza di un eventuale titolo esecutivo provvisorio"* (Cass. Civ., Sez. I, ord. 16/4/2018, n. 9378).

Sul punto, deve rilevarsi come la reclamante abbia errato nel ritenere che la classe 5 sia stata giudicata non correttamente formata solo in quanto composta da crediti di Enti fiscali assistiti da gradi di privilegio diversi. Invero, come osservato dal Giudice di prime cure e non specificamente e documentalmente contestato dalla reclamante, nella stessa classe 5 sono stati inseriti non solo crediti privilegiati ma anche crediti *ab origine* chirografari.

Vero è che la disciplina del P.R.O. consente di derogare alle regole di distribuzione di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c., ma è altresì vero che la deroga alla *par condicio creditorum* è legata inscindibilmente all'omogeneità delle classi; ciò in quanto — posto che, all'interno delle classi, è richiesto il voto favorevole della maggioranza del valore dei crediti ammessi al voto — la formazione delle classi non può essere strumentalizzata mediante artificiose operazioni di composizione volte a neutralizzare il dissenso di alcuni creditori, isolandoli in categorie disomogenee: ed è proprio quanto si verificherebbe nel caso di specie con la formazione di una classe eterogenea comprendente i crediti privilegiati di Agenzia delle Entrate, unitamente a crediti *ab origine* chirografari.

In tale contesto, l'Ente che dispone della maggioranza del valore complessivo dei crediti della classe finirebbe per imporre la propria volontà agli altri creditori, il cui eventuale dissenso verrebbe di fatto neutralizzato. Può ritenersi tollerabile che un singolo creditore sia vincolato alla volontà della maggioranza soltanto nella misura in cui tale maggioranza sia espressione di una classe omogenea, formata da crediti aventi analoga posizione giuridica e comparabili interessi economici, dunque in grado di rappresentarne effettivamente la posizione. Una diversa impostazione si risolverebbe, infatti, in un aggiramento dei criteri di corretta formazione delle classi, con effetti distorsivi sull'espressione del voto. Non vale a superare la mancanza di omogeneità delle posizioni giuridiche la circostanza che il credito chirografario inserito nella medesima classe dei crediti privilegiati sia, in termini quantitativi, di entità marginale. La valutazione circa la corretta formazione delle classi, infatti, non può essere condizionata da considerazioni meramente numeriche, dovendo piuttosto fondarsi su un'analisi qualitativa della posizione giuridica dei creditori.

Inoltre, anche sotto il profilo dell'omogeneità degli interessi economici, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui tale criterio, volto a garantire in chiave sostanziale il rispetto della *par condicio creditorum*, deve essere valutato in relazione alla natura e alla funzione

economico-sociale del credito nonché al concreto interesse economico del creditore, avuto riguardo, tra l'altro, all'entità del credito rispetto all'indebitamento complessivo (Cass. Civ., Sez. I, ord. 16/4/2018, n. 9378).

E nella specie gli interessi economici della classe appaiono distinti, perché legati, da un lato, all'imposizione fiscale e, dall'altro, alla previdenza sociale, accorpando tributi e contributi previdenziali. Si aggiunga inoltre che, come messo altresì in rilievo dal Tribunale, i crediti non chirografari dei diversi enti di cui trattasi, sono altresì assistiti da privilegi differenti e non coincidenti.

Ne consegue che l'inserimento in una medesima classe di crediti eterogenei sia sotto il profilo giuridico che economico-finanziario, si pone in contrasto con i criteri di legittima formazione delle classi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. r), CCII.

Questa Corte ritiene, pertanto, condivisibile la decisione del Tribunale sull'inammissibilità del ricorso *ex art. 64-bis CCII*, stante la non corretta formazione della classe 5.

Nel merito, va altresì confermata l'inammissibilità del reclamo contro il decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare.

Il reclamo va pertanto rigettato.

Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.

P.T.M

La Corte, definitivamente decidendo, rigetta il reclamo proposto *ex art. 51 CCII* da avverso il decreto di inammissibilità del ricorso *ex art. 64 bis CCII*, pronunciato dal Tribunale di Monza in data 12.3.2025 e comunicato in data 20.3.2025, nonché avverso il decreto di fissazione di udienza prefallimentare, pronunciato dal Tribunale di Monza in data 12.3.2025 e comunicato in data 21.3.2025, che integralmente conferma.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.

Così deciso in Milano l'11.6.2025

Il Presidente estensore
dott. Francesco Distefano